# SENATO DELLA REPUBBLICA

## III LEGISLATURA

# 5ª COMMISSIONE

**(Finanze e Tesoro)**

## MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1962

*(155ª seduta in sede deliberante)*

**Presidenza del Presidente BERTONE**

### INDICE


**DISEGNI DI LEGGE:**

« Trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine » **(1857)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE *Pag.* 2797, 2798, 2799, 2801, 2803, 2804, 2805, 2806, 2808, 2810, 2812
FORTUNATI . . . . . 2800, 2805, 2806, 2808
MOTT . . . 2803, 2806, 2807, 2808, 2810, 2812
OLIVA . . . . . 2804, 2805, 2806, 2810, 2812
PARATORE . . . . . .2798, 2799, 2800, 2803
PARRI . . . 2799, 2800, 2802, 2803, 2805, 2811
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 2804
PESENTI . . . . . 2800
PIOLA . . . . . 2805, 2806
SPAGNOLLI, *relatore* . 2798, 2799, 2801, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2811, 2812
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812

« Modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo Stato estero » **(2051)** **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . 2813, 2815
DE GIOVINE, *relatore* . . . . . 2813, 2814
FORTUNATI . . . . . 2814, 2815
RUGGERI . . . . . 2814
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . 2814, 2815


*La seduta è aperta alle ore 10,15.*

*Sono presenti i senatori: Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo Fortunati, Mott, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Piola, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.*

*Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e il Sottosegretario di Stato per le finanze Pecoraro.*

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine » (1857)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine »,

già approvato dalla Camera dei deputati. Com'è noto alla Commissione, il seguito della discussione di questo disegno di legge venne a suo tempo rinviato per consentire indagini più approfondite nei confronti dell'argomento che stiamo trattando.

Il senatore Paratore mi ha intanto fatto presente che, dovendo fra breve, per improrogabili impegni, assentarsi dalla seduta, gradirebbe esprimere, in apertura di discussione, il suo pensiero.

PARATORE. Il disegno di legge in esame riguarda le banche che non raccolgono denaro, ma concedono crediti industriali; quindi fanno operazioni a lungo termine, per cui godono di agevolazioni fiscali. Il Ministro delle finanze vuol leggermente ridurre, con questo disegno di legge, tali agevolazioni, al fine di conseguire maggiori entrate ma, contemporaneamente, si vogliono estendere le agevolazioni fiscali previste per il credito industriale anche a banche che esercitano il credito a medio termine. Qual è la ragione di questa novità? È perchè — si dice — oggi la situazione finanziaria non consente a quei tali istituti di credito (Consorzio di credito per le opere pubbliche, Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, I.M.I., I.SV.E.I.MER., I.R.F.I.S., C.I.S. e Istituti regionali) di agire adeguatamente, mentre invece il nostro mercato ha tanto bisogno dello sviluppo industriale.

Ma, a questo punto, mi domando: che cosa significa « credito a medio termine »? Perchè, di esso, manca una definizione giuridica. Se la domanda si rivolge alle banche, ogni singola banca, secondo la sua esperienza e i suoi interessi, risponde: « Il credito di durata non inferiore ad un anno ». Ma noi dobbiamo distinguere tra credito industriale e credito finanziario, e il medio termine non può essere valutato in un anno; dovrebbe essere da tre anni in su; perchè, se non prendiamo queste precauzioni, chissà quante banche e bancarelle si costituiranno in consorzi per esercitare il credito a medio termine e beneficiare delle relative agevolazioni.

Quindi bisogna ben chiaramente stabilire che cos'è il medio credito e soprattutto che la sua durata non deve essere inferiore a tre anni. Poi ci vogliono delle garanzie: lo statuto da una parte e la vigilanza della Banca d'Italia dall'altra. Da questo punto di vista saremmo tranquilli in quanto le banche non avrebbero troppa libertà d'azione, unendosi e formando un istituto per il credito a medio termine.

Ho creduto opportuno fare il punto su questa prima parte; del resto parlerò più tardi.

SPAGNOLLI, *relatore*. La volta scorsa, dopo la mia relazione, sia da parte del senatore Parri che da parte del senatore Paratore era stata avanzata richiesta che una qualche distinzione si creasse tra gli istituti elencati nella relazione, per i quali è previsto il pagamento di un'aliquota dello 0,15 per cento ridotta allo 0,10 per cento secondo la mia proposta. Io prego il senatore Paratore, prima che egli si allontani, di precisare anche su questo punto il suo pensiero.

In secondo luogo ricorderò che l'altra volta era stato detto che vi erano anche altri commissari che intendevano proporre degli emendamenti. In realtà, oltre agli emendamenti da me proposti, ne sono pervenuti soltanto da parte del senatore Mott e sono in aggiunta o precisazione ai miei emendamenti.

PRESIDENTE. Il senatore Paratore è d'accordo sul punto relativo agli abbonamenti?

PARATORE. Sì.

PRESIDENTE. E quanto all'aliquota?

PARATORE. È questo il problema. A mio parere si dovrebbe fissare l'aliquota del 10 per cento soltanto nei riguardi delle famose sei banche che erano banche di Stato vere e proprie e che facevano credito industriale, e viceversa si dovrebbe fissare un'aliquota dello 0,15 per cento per le altre banche di credito a medio termine.

Ma, torno a ripetere, il punto per me essenziale è quello di evitare speculazioni che si potrebbero fare tranquillamente, riunendo quattro o cinque banche per formarne una di credito a medio termine. Il medio termine dovrebbe essere stabilito da un minimo di tre anni a dieci anni.

SPAGNOLLI, *relatore*. Questa è una precisazione indispensabile, perchè bisogna tenere presente lo scopo fondamentale del disegno di legge.

L'estensione dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B., così come è prevista, rimarrebbe sostanzialmente invariata nell'emendamento da me proposto, e mi pare che su questo soprattutto si faccia conto agli effetti delle entrate che interessano il Ministro. Circa l'aliquota di abbonamento, bisognerebbe che il Ministro ci precisasse il *quantum* e se le proposte emendative, a suo parere, vanno veramente ad incidere in maniera notevole. Al riguardo mi pare di cogliere nella parola del senatore Paratore il pensiero che la diminuzione dell'aliquota dallo 0,15 per cento allo 0,10 per cento debba venir concessa soltanto alle sei banche elencate nella relazione al disegno di legge, e che per gli altri istituti debba rimanere l'aliquota dello 0,15 per cento.

Circa la questione della durata del credito a breve, medio e lungo termine, dato che il senatore Paratore desiderava particolari informazioni, do lettura di una lettera dell'Associazione bancaria italiana a firma del suo Direttore, nella quale, fra l'altro, si dice:

« Non esiste, nel nostro diritto positivo, una precisa definizione della durata dei tre tipi di credito.

In base alla prassi e a quanto può desumersi indirettamente da norme di legge e da delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sarebbero da classificarsi (con una certa approssimazione): a breve termine le operazioni sino a un anno; a medio termine quelle da uno a dieci anni; a lungo termine quelle oltre dieci anni; nella " Prima Direttiva " emanata dalla Comunità economica europea per l'applicazione dell'articolo 67 del Trattato di Roma si precisa indirettamente, in sede di norme per la liberalizzazione dei movimenti di capitale, che si considerano: a breve termine i crediti concessi a meno di un anno; a medio termine quelli concessi da uno a cinque anni; a lungo termine quelli concessi a oltre cinque anni ».

Io non ho fatto che riferire; d'altro canto, assunte informazioni presso qualche istituto a proposito del medio termine, mi sono sentito rispondere: da circa diciotto mesi a circa tre anni.

PARATORE. Quello non è più credito industriale, è credito finanziario; il credito industriale non si può fare a meno di tre anni.

SPAGNOLLI, *relatore*. Anch'io ho sempre pensato che quando si parla di medio termine la scadenza debba essere un po' diversa.

PARATORE. Risolviamo il problema in maniera diversa se parliamo di credito industriale e di credito finanzario: il credito industriale non può essere inferiore a tre anni.

PRESIDENTE. Volevo anche precisare che l'articolo 1 del disegno di legge in parte viene incontro a questa preoccupazione, perchè dice: « Gli istituti di credito e le sezioni di aziende e di istituti di credito che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e dei loro statuti, il credito a medio e lungo termine ... »; quindi questo fa presupporre che vi siano dei termini stabiliti.

PARRI. Non esistono disposizioni legislative sul termine. Qui si dovrebbe dire: « Il credito di investimento a termine non inferiore a tre anni ».

PRESIDENTE. Abbiamo iniziato questa discussione amichevole unicamente perchè il presidente Paratore tra poco deve assentarsi per partecipare ad altra seduta, quindi egli aveva chiesto di poter parlare.

Adesso sappiamo qual'è l'impostazione della questione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Io non posso entrare nella questione dell'ordine dei lavori e sono qui a disposizione; però la domanda del senatore Paratore mi pare che esiga, da parte del Governo, un'impostazione definitiva poichè, come egli giustamente ha detto, questo non è un disegno di legge che abbia solo una caratteristica fiscale; io penso che sarebbe opportuno che io facessi una telefonata al Governatore della Banca d'Italia per sentire quale delle due formule preferisce: o la formula degli investimenti non inferiori a tre anni, che secondo me andrebbe bene; oppure che annualmente, per esempio, il Comitato del credito stabilisca quali sono le caratteristiche dell'investimento a medio termine.

P A R A T O R E . È pericoloso, signor Ministro, lei lo sa; le banche hanno già incominciato a concedere il medio credito per usufruire di queste agevolazioni fiscali: non è giusto, non è onesto.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Allora diciamo: « non meno di tre anni di investimento ».

P A R A T O R E . Ma se si dice « credito industriale » si fa riferimento all'investimento tipico

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* C'è anche quello fondario.

P E S E N T I . A meno che non sia investimento finanziario. Si potrebbe dire « investimento produttivo ».

F O R T U N A T I . In linea teorica nel termine « investimento » ci potrebbe essere anche l'investimento finanziario; quindi io direi: « investimento produttivo » o « investimento a scopo produttivo ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Si tratterebbe di stabilire che cosa è il credito a medio termine. Il credito a medio termine non è un normale credito legato a dei titoli che possono essere rinnovati o non rinnovati a breve scadenza. Nella normalità dei casi il credito a breve scadenza è quello coperto da cambiali a quattro-sei mesi, al quale si fa fronte con operazioni passive. Si sono creati questi vari istituti i quali investono in operazioni nelle quali l'istituto non può richiedere la restituzione a termine breve.

Quelli che noi conosciamo normalmente sono gli istituti di credito fondario, che sono i piu antichi e che hanno già l'abbonamento con lo 0,15 per cento. Poi ci sono gli istituti di credito industriale, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, l'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero, l'I.M.I. e ancora tutte le varie forme di medio credito.

Il discorso, secondo me, potrebbe essere concluso proponendo di stabilire, per il medio credito, la durata di non meno di tre anni. In questo senso mi pare che l'osservazione del senatore Paratore sia molto giusta.

Un emendamento che chiarisca questo, mi pare che si possa redigere con tutta tranquillità. All'articolo 1, che dice « Gli istituti di credito e le sezioni di aziende e di istituti di credito che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e dei loro statuti, il credito a medio e lungo termine, sono tenuti a corrispondere per ciascun esercizio una imposta annua di abbonamento di quindici centesimi per ogni cento lire, eccetera », bisognerebbe aggiungere che si considerano operazioni a medio termine soltanto le operazioni che abbiano lo scopo dell'investimento e che abbiano durata non inferiore a tre anni . . .

P A R A T O R E . . . . e che siano garantiti dallo statuto, di modo che i consiglieri del Consiglio d'amministrazione siano responsabili degli atti degli istituti medesimi.

P A R R I . La garanzia c'è già nello statuto . . .

PRESIDENTE. Infatti, proprio nell'articolo 1 è scritto « in conformità alle disposizioni di legge e dei loro statuti ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* Penso che si possa inserire nell'articolo 1 una frase del genere: « agli effetti della presente legge sono considerate operazioni a medio termine soltanto le operazioni a scopo di investimento di durata contrattuale o statutariamente non inferiori a tre anni ». Tuttavia ritengo opportuno, anche per un senso di deferenza, far chiedere al Governatore della Banca d'Italia se non ha niente in contrario all'inclusione della precisazione proposta dal senatore Paratore. Secondo me il testo non presenta alcuna difficoltà per la sua approvazione.

Una definizione dell'espressione « medio e lungo termine », sempre secondo la teoria, naturalmente, dovrebbe essere questa: a lungo termine dovrebbe essere il credito per investimenti che si ammortizzano solamente a lunga scadenza (crediti immobiliari, per impianti fissi ed immobili eccetera); invece medio credito quello che si concede e che possa servire sì a creare il capitale necessario per il ciclo di produzione, ma non ammortizzabile a lunga scadenza, cioè il credito utile per creare quel tanto di base sulla quale si possa lavorare tranquillamente nell'esercizio normale di una attività produttiva.

SPAGNOLLI, *relatore.* A questa finalità ci siamo sempre ispirati nel legiferare nella presente materia.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* Dal punto di vista finanziario il disegno di legge ha lo scopo di mettere un po' di ordine in questa materia, e cioè di unificare tutte le varie situazioni. Noi intendiamo creare una situazione equa, poichè attualmente esistono sperequazioni.

SPAGNOLLI, *relatore.* Per riprendere un certo filo nella discussione, vorrei dire che non desidero ritornare su cose scritte e dette ormai varie volte e che quindi presuppongo siano conosciute. Ho sottolineato già varie volte i meriti, dal punto di vista perequativo, di questo disegno di legge, e ne ho altresì sottolineato i vantaggi dal punto di vista fiscale, ed anche dal punto di vista economico generale. Mi permetto pertanto, presupponendo che tutto il resto sia conosciuto, di dire che gli emendamenti proposti riguardano:

innanzitutto, l'articolo 1, dove avevo proposto la riduzione dallo 0,15 allo 0,10 dell'imposta annua di abbonamento, giustificandola nella mia relazione, che è stata anche distribuita in bozze ai componenti della Commissione. Questa mattina, avviandosi la discussione come si è avviata, io posso fare anche una subordinata, e cioè che la riduzione da 0,15 a 0,10 non sia per tutti gli istituti, ma soltanto limitata a quegli istituti elencati a pagina 2 del disegno di legge, istituiti in base alle diverse leggi menzionate e riguardanti l'I.M.I., il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le banche del medio credito, eccetera. La disposizione dell'imposta in abbonamento, che ho illustrata, riguarda tutti gli istituti in genere, e la riduzione, quindi, come era stata da me proposta, riguardava tutti gli istituti. Ma, anzichè prendere in considerazione tutti indistintamente gli istituti, possiamo decidere che la riduzione allo 0,10 per cento sia limitata a quei determinati istituti. Faccio questa proposta subordinata per creare anche quella distinzione sulla quale i senatori Paratore e Parri, e, mi sembra, anche altri, hanno insistito.

Secondo punto: a me è sembrato che fosse necessario tener conto delle osservazioni che ci sono venute dall'8ª Commissione agricoltura, per quanto concerne il settore del credito agrario, anche se nel testo governativo in parte si erano già tenute presenti le esigenze di quel settore. Noi, d'altro canto, non possiamo ignorare che, mentre qui trattiamo questa materia, in altra sede abbiamo all'esame il Piano verde ed altri provvedimenti di agevolazioni varie.

Dirò, fra parentesi, che mentre stiamo discutendo — o stavamo discutendo, dato il lungo *iter* del disegno di legge — questo provvedimento, è stato approvato il disegno di legge n. 1970, divenuto la legge 27

aprile 1962, n. 611, riguardante il rinnovamento, potenziamento e ammodernamento delle Ferrovie dello Stato, il quale, all'articolo 8, stabilisce che le operazioni di mutuo previste in detta legge e tutti gli atti ad esse inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, che sono le norme sul Consorzio di credito per le opere pubbliche. Io non ho sottomano le disposizioni di legge, ma ho l'impressione che agevolazioni del genere ne abbiamo introdotte anche nel piano autostradale. Questa è una parentesi che ho aperto per eventualmente tenerne conto ai fini della completezza del provvedimento in discussione.

Un terzo punto da tener presente riguarda le agevolazioni del credito agli effetti delle esportazioni. Nella relazione al testo governativo sono menzionate le disposizioni che vengono mantenute, fra le quali, peraltro, non vi è tutto quello che con la legge del 1961 avevamo fatto proprio per favorire le esportazioni.

Gli altri emendamenti, rispetto a quelli di cui ho fatto cenno, sono di carattere relativamente secondario ed eventualmente li troveremo elencati parlando dei singoli articoli.

Arrivato a questo punto, termino per non ripetere le stesse cose più volte dette. Ma io concludo con una domanda, una domanda che rivolgo a me stesso ed insieme alla Commissione: se non convenga tener conto della situazione in cui è il mercato in questo momento, con la difficoltà di collocamento delle obbligazioni, eccetera. Cosa vuol dire questa domanda? Vuol dire innanzitutto che assolutamente noi dobbiamo, con una decisione, venirne fuori; una decisione la dobbiamo prendere, poichè non è possibile che gli istituti che esercitano il credito di ogni qualsiasi ordine e specie — con particolare preferenza ed attenzione per quegli istituti che abbiamo creato appositamente per il settore del medio credito e lungo credito in questi anni, soprattutto negli anni dal 1950 in poi, con particolare riguardo anche alle sezioni di altri istituti — dovendo in qualche maniera fare provvista di danaro per soddisfare alle leggi che il legislatore è venuto facendo o rinnovando, rimangano nella indecisione; perchè tutti stanno aspettando che questo disegno di legge, oggi al nostro esame, venga approvato dal Senato. Se noi approviamo le proposte emendative al disegno di legge, consentendo a questo di riprendere il suo *iter*, chi aspetta una decisione saprà come regolarsi. Non vorrei che accantonassimo ulteriormente una decisione sul disegno di legge che ci sta davanti, anche per motivi di carattere personale: sono mesi e mesi che ho preparato relazioni, che ho ripetutamente espletato accertamenti, e non posso andare avanti ulteriormente sentendomi chiedere ad ogni più sospinto da parte degli enti ed istituti interessati che cosa ho fatto e che cosa c'è di nuovo.

P A R R I . Mi pare che sia preliminare, al giudizio sulla legge e sugli emendamenti, conoscere il pensiero del Ministro Trabucchi. Mi sembra fondamentale conoscere tale pensiero sugli scopi della legge, sull'incidenza come *ratio legis* del carattere fiscale della legge, che cosa ci si attende dal gettito fiscale. Sarebbe bene sapere quale è la considerazione del Ministro nei riguardi di queste proposte di sgravi fatte dal relatore Spagnolli e alle quali, naturalmente, mi associo.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. All'origine di questo disegno di legge ci sono varie finalità, e giustamente il Presidente Paratore ha detto che il disegno di legge è fiscale e nello stesso tempo di natura finanziaria. Dal punto di vista fiscale, il disegno di legge dovrebbe dare una diecina di miliardi all'anno; una diecina di miliardi, che è data per circa 3 miliardi e 7-800 milioni dalla modifica del regime degli abbonamenti e per il resto dall'introduzione del concetto che sugli utili si pagherà la ricchezza mobile. Non c'è nessuna ragione che se questi istituti ricavano degli utili, questi utili siano sottratti alla imposizione; se gli istituti vogliono fare un credito più agevolato lo facciano senza utili, ma se fanno utili, è giusto che paghino la ricchezza mobile.

Questo è un punto sul quale mi pare non ci sia neppure motivo di discussione.

La ragione per cui questi istituti sono nati esenti o sono stati esentati, è che essi sono nati uno alla volta, ed essendo nati uno alla volta naturalmente ci si è trovati in presenza di pensioni, di ragioni varie e particolari che hanno fatto estendere le esenzioni e le agevolazioni oltre il giusto.

MOTT. Su questo non sono d'accordo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Accade come per le ciliegie: una tira l'altra. Da questa situazione è nato il concetto di formulare una legislazione di natura unica, una legislazione che è diventata sempre più necessaria man mano che con lo sviluppo dell'industria italiana il sistema del ricorso alle obbligazioni di finanziamento non è rimasto un ricorso di natura fondiaria e quindi dei soliti istituti di credito fondiario; gli stessi istituti di credito fondiorio hanno chiesto di avere anche le sezioni di credito per le opere pubbliche, e poi sono sorti tutti gli enti che esercitano il finanziamento industriale. In una situazione di questo genere il credito a medio termine è diverso se lo fa la Mediobanca, la Centrobanca, eccetera, o se lo fa il Mediocredito centrale? Che diversità c'è se lo fa uno piuttosto che un altro istituto? Evidentemente nessuna diversità; ed allora il trattamento dovrebbe essere uguale per tutti. Ma siccome alcuni di questi istituti fanno ricorso al credito normale, alla raccolta di depositi, ed una parte dei fondi raccolti la destinano al medio credito e una parte ad altri settori; mentre altri istituti sono stati creati apposta per il medio credito, era logico che una differenza fosse fatta, ed è stata la prima differenza che si è determinata. Su questo punto sarebbe anche logico poter dire che per quegli istituti che sono stati creati appositamente per il mediocredito e fanno solo mediocredito si potrebbe arrivare a ridurre l'imposta di abbonamento a dieci centesimi, tenendo duro invece con l'imposta di 15 centesimi per gli altri istituti. C'è solo questa differenza: che gli istituti di credito fondiario sono già abituati a pagare 0,15 ed è peccato non far pagare loro quanto hanno sempre pagato, poichè ridurre sarebbe proprio un regalo, direi, ingiustificato. E sarebbe altresì un peccato ridurre a chi è abituato a pagare di più. D'altra parte si tratta di una differenza veramente insignificante e cioè di cinque centesimi su cento lire. Penso quindi che non valga la pena di diminuire l'imposta da 15 a 10 centesimi per gli istituti che già pagano 15 centesimi.

PARRI. Su miliardi di crediti la differenza tra il 10 o il 15 per cento — sui sei o più istituti che operano il mediocredito — mi sembra non sia poco.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Potrei consentire che, mentre per tutti gli altri istituti resta l'aliquota di 0,15 per cento, per quelli costituiti con leggi speciali per esercitare il credito a medio o lungo termine che non siano già tenuti dalle leggi vigenti a pagare lo 0,15 per cento, si applichi lo 0,10 per cento, magari per cinque anni; dare però un regalo a chi non lo domanda è assurdo.

SPAGNOLLI, *relatore*. In questa maniera lei accetta la subordinata che ho fatto io.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Limitata nel tempo; diciamo cinque anni.

PARATORE. Mettiamo dieci anni.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Va bene.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli istituti di credito e le sezioni di aziende e di istituti di credito che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e dei loro statuti, il credito a medio e lungo ter-

mine, sono tenuti a corrispondere per ciascun esercizio una imposta annua di abbonamento di quindici centesimi per ogni cento lire dell'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per finanziamenti a medio e lungo termine da essi effettuati. La medesima imposta è dovuta, altresì, dalle aziende di credito per le loro sezioni o gestioni non fornite di personalità giuridica che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e degli statuti, il credito a medio e lungo termine.

Detta imposta è sostitutiva:

*a*) di tutte le tasse e imposte indirette sugli affari relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, e a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità relativi ai finanziamenti stessi ed alla loro esecuzione, modificazione ed esinzione, nonchè alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, con esclusione soltanto delle tassse sugli atti giudiziari e degli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari. Sulle cambiali emesse a favore degli istituti, sezioni, o aziende in relazione ai suddetti finanziamenti, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di lire cento per ogni milione di lire o frazione, nei confronti degli istituti di credito costituiti ai sensi del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, del regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, del regio decreto-legge 13 novembre 1931, numero 1398, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, della legge 13 marzo 1953, n. 208, della legge 11 aprile 1953, n. 298, e della legge 31 luglio 1957, n. 742, l'imposta di abonamento è sostitutiva anche delle tasse e delle imposte indirette sugli affari relative agli altri atti da essi compiuti in conformità delle norme legislative che li reggono e degli statuti, con esclusione delle tasse sugli atti giudiziari, degli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari e del bollo sulle cambiali, per il quale si applica quanto sopra disposto.

Restano ferme le norme vigenti sul gratuito patrocinio;

*b*) dell'imposta di ricchezza mobile categoria *A* sugli interessi passivi relativi alle obbligazioni emesse nonchè ai buoni fruttiferi ed ai certificati di deposito per finanziamenti a medio termine, emessi con scadenza non inferiore a quattro anni. Tali buoni e certificati sono soggetti all'imposta sulle obbligazioni. Se i buoni e certificati vengono rimborsati prima di quattro anni dalla emissione, nell'esercizio in cui il rimborso avviene è dovuta l'imposta di ricchezza mobile categoria *A* su tutti gli interessi corrisposti dalla data di emissione del buono o certificato, fermo restando il pagamento dell'imposta sulle obbligazioni;

*c*) dell'imposta di ricchezza mobile categoria *A* sugli interessi passivi corrisposti sui fondi forniti dallo Stato o da soggetti domiciliati all'estero.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Dopo il primo comma andrebbe aggiunto il seguente: « Agli effetti della presente legge si considerano operazioni a medio o lungo termine soltanto le operazioni a scopo di investimento di durata non inferiore a tre anni ».

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Si può dire: « le operazioni a scopo di investimento », senza dire « soltanto », perchè è pleonastico.

P R E S I D E N T E . Io desidererei che fosse definita l'espressione « a medio termine ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Si considerano a medio e lungo termine le operazioni a scopo di investimento.

S P A G N O L L I , *relatore.* Perchè non possiamo limitare al medio termine la modificazione che introduciamo?

O L I V A . Perchè potrebbe verificarsi che a un certo momento saltino fuori delle disposizioni che adesso non abbiamo presenti e che riguardano il lungo termine.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Io lascerei: « Agli effetti della presen-

te legge si considerano operazioni a medio o lungo termine le operazioni a scopo di investimento di durata non inferiore a tre anni ». E allora, poichè all'inizio del secondo comma, la dizione: « Detta imposta » non va piu, si dovrebbe dire: « L'imposta di cui al primo comma è sostitutiva ».

P R E S I D E N T E . D'accordo.

S P A G N O L L I , *relatore*. Alla lettera *a*) del secondo comma, che recita: « di tutte le tasse e imposte indirette sugli affari relative ai finaziamenti a medio e lungo termine, e a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità relativi ai fianaziamenti stessi ed alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonchè alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, con esclusione soltanto delle tasse sugli atti giudiziari e degli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari. Sulle cambiali eccetera », io avevo proposto di aggiungere, dopo le parole: « sulle cambiali » le altre: « e sulle delegazioni emesse o rilasciate a favore degli istituti, sezioni e aziende ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Non è meglio dire: « delegazioni rilasciate da enti locali »?

P I O L A . Qualcosa, magari, ai Comuni, diamogliela.

O L I V A . D'altro canto è solo questione di non caricare l'operazione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Se diciamo non negoziabili, è pacifico.

S P A G N O L L I , *relatore*. Io ero partito con la dizione « per le provincie e per i comuni »; però la formula « enti locali » mi pare la migliore.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Diciamo « Comuni, Provincie, Camere di commercio o enti autarchici ».

O L I V A . Diciamo: « Comuni, Provincie e Camere di commercio ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Se volete accontentare tutti possiamo dire « delegazioni negoziabili ».

S P A G N O L L I , *relatore*. Inoltre, dopo le parole « ai suddetti finanziamenti » io avevo proposto di aggiungere le altre « nonchè sugli effetti cambiari emessi, anche all'estero, a favore degli istituti, sezioni o aziende, eccetera ». E il senatore Mott proponeva di aggiungere, nel mio emendamento: « nonchè sugli effetti cambiari emessi, anche all'estero, a favore degli istituti, sezioni o aziende, ovvero a favore degli esportatori italiani, in relazione alle operazioni di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635 ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Non è perchè io sia contrario, ma in questo momento siamo piuttosto propensi a non inserire tale emendamento.

P A R R I . A me hanno spiegato che il non menzionare gli esportatori può portare a delle lungaggini nelle operazioni. In altri termini gli esportatori sono obbligati allora a passare attraverso le banche con operazioni difficili, con la conseguenza di rendere complicata un'operazione che può essere rapida.

S P A G N O L L I , *relatore*. Noi manteniamo in essere la legge 5 luglio 1961, n. 635, agli effetti delle esportazioni. A me pare giusto.

F O R T U N A T I . Però dal punto di vista formale mi pare che la norma non trovi riscontro nella denominazione del provvedimento legislativo, perchè la norma, come tale, sarebbe a favore di singoli.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Il disegno di legge riguarda solo gli istituti.

S P A G N O L L I , *relatore*. Perciò io avevo limitato la mia proposta alla dizione: « nonchè sugli effetti cambiari emessi anche all'estero a favore degli istituti, sezioni e aziende »; io avevo limitato la facilitazione ai rapporti fra istituti. Quindi l'emendamen-

to del senatore Mott è un completamento che introduce la norma anche a favore degli esportatori. Però io mi rendo ben conto che, agli effetti del funzionamento della legge 5 luglio 1961, il non metterlo crea indubbiamente degli imbarazzi ai nostri esportatori.

P I O L A . Il senatore Fortunati ha fatto osservare semplicemente che dovrebbe essere mutato il titolo del disegno di legge.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Questo disegno di legge riguarda il credito a medio e a lungo termine, non riguarda anche le esportazioni. Non vogliamo regolare tutti i casi particolari.

F O R T U N A T I . Però, restando così le cose, bisogna farlo.

S P A G N O L L I , *relatore.* Corriamo il rischio di mettere in non essere la legge 5 luglio 1961.

O L I V A . Possiamo dire: « nonchè sugli effetti cambiari emessi anche all'estero a favore degli istituti, sezioni e aziende, ovvero a favore degli esportatori italiani, in relazione alle operazioni di cui alla legge 5 luglio 1961 ».

S P A G N O L L I , *relatore.* Dal punto di vista della forma ha ragione il senatore Fortunati; però noi facciamo una questione sostanziale.

P R E S I D E N T E . Il provvedimento in discussione concerne gli istituti finanziari che praticano il credito a medio e a lungo termine, e sul quale esercitiamo un controllo. Quindi, se gli esportatori passano attraverso uno di questi istituti, rientrano fra i beneficiari di queste norme, e va benissimo; ma non si può consentire che gli esportatori facciano delle operazioni di credito fra di loro.

Faccio osservare che noi dobbiamo limitarci a regolare le operazioni fatte con istituti autorizzati di credito a medio e lungo termine. Se questi esportatori si servono di altre banche per fare le loro operazioni e diamo le esenzioni, che controllo possiamo fare? Bisogna che sia precisato che gli esportatori debbono servirsi degli istituti a medio e lungo termine.

M O T T . È solo una garanzia che dà il medio credito.

P R E S I D E N T E . Ma deve essere una garanzia data da questi determinati istituti, non da tutti gli altri.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Bisogna dire che gli effetti vanno riscontati: « nonchè sugli effetti cambiari emessi anche all'estero a favore di istituti, sezioni e aziende, ovvero a favore degli esportatori italiani, destinati a risconto ».

S P A G N O L L I , *relatore.* Sulla prima parte siamo d'accordo e forse sarebbe bene limitarci a questa.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Quando l'esportatore si fa rilasciare la cambiale, non sa ancora se la sconterà o meno. Il problema è che non vogliamo aprire le cateratte per tutto il credito fatto all'estero.

S P A G N O L L I , *relatore.* Per approfondire questo argomento, dato che non entra nella legge in esame, possiamo fare una leggina speciale a parte.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Bisogna farla in maniera tale che il Governo possa accettarla.

M O T T . Ritiro intanto l'aggiunta che avevo proposto all'emendamento del relatore.

S P A G N O L L I , *relatore.* Mi pare che il mio emendamento aggiuntivo sia accettato nella seguente formulazione: dopo le parole — all'articolo 1 lettera *a*) — « in relazione ai suddetti finanziamenti ,», aggiungere « nonchè sugli effetti cambiari emessi, anche all'estero, a favore degli istituti, sezioni e aziende ». La questione degli esportatori, di cui all'aggiunta proposta dal senatore Mott, la studieremo a parte.

L'ultimo punto dell'articolo 1 riguarda l'aggiunta della citazione del « regio decreto-legge 2 giugno 1946, n. 491 » concernente il credito navale, che ritengo pertinente.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Credo di sì, ma è meglio leggere tutto il periodo, che inizia con le parole « Nei confronti degli istituti di credito costituiti ai sensi del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, del regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, del regio decreto-legge 2 giugno 1946, n. 491, del regio decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, della legge 13 marzo 1953, n. 298, e della legge 31 luglio 1957, n. 742, l'imposta di abbonamento — qui bisogna aggiungere "di cui al primo comma" — è sostitutiva anche delle tasse e delle imposte indirette sugli affari relativi agli altri atti da essi compiuti in conformità delle norme legislative che li reggono e degli statuti, con esclusione delle tasse sugli atti giudiziari, degli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari e del bollo sulle cambiali, per il quale si applica quanto disposto al comma terzo ».

A questo punto si dovrebbe introdurre un comma aggiuntivo così formulato:

« L'imposta di cui al primo comma è ridotta a 10 centesimi, per un periodo transitorio di dieci anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli istituti di cui al comma che precede che non siano già soggetti, in virtù di leggi antecedenti, all'imposta di abbonamento in misura superiore ».

S P A G N O L L I , *relatore.* Siamo d'accordo.

Ci sarebbe ora l'emendamento del senatore Mott, da aggiungere alla fine dell'articolo 1 e che è così formulato:

« Per gli istituti di cui alle leggi elencate nella precedente lettera *a*), l'abbonamento è comprensivo oltre che delle imposte di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) anche delle imposte e tasse spettanti all'Erario ed agli Enti locali, sugli atti compiuti in conformità delle norme legislative che li reggono e degli statuti, escluse le imposte fondiarie, le imposte sulle società, l'imposta sulle obbligazioni e le imposte di ricchezza mobile categoria *B* ».

M O T T . In relazione alla mia proposta, osservo che il disegno di legge in esame propone di passare ad una perequazione fiscale tra i vari istituti di credito a medio e lungo termine, senza un esame a fondo di quegli elementi di giudizio che a suo tempo consigliarono esoneri specifici o per una peculiare funzione degli istituti stessi o per le caratteristiche della loro funzione.

Anche Procuste faceva una perequazione, ma le gambe tagliate per la parte eccedente il letto e gli arti lussati per raggiungere la misura non erano risultati buoni.

Sembra che ci sia un ripensamento per gli istituti di credito a lungo termine; ma perchè si tolgono quelle concessioni che si dimostrarono necessarie ed utili nel passato recente, quando la congiuntura non era florida?

Si dirà che il carico fiscale non è troppo grave; ma proprio in questi giorni il dottor Carli e l'onorevole La Malfa hanno auspicato una riduzione del tasso dei prestiti a lungo termine, ritenuto eccessivo; ma proprio in questi giorni le obbligazioni, che sono a base del denaro di questi Istituti, hanno avuto un notevole ribasso, speriamo transitorio.

Vogliamo proprio dare un aumento del tasso ai nuovi investimenti, disturbando ulteriormente un mercato che non appetisce più titoli a reddito fisso, mentre prima in due-tre giorni venivano coperte sottoscrizioni per centinaia di miliardi?

Per questo si propone l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1, che prevede la comprensione nella tassa fissa anche delle imposte e tasse spettanti all'Erario e agli enti locali « sugli atti compiuti in conformità delle norme legislative che li reggono e degli statuti, escluse le imposte fondiarie, le imposte sulle società, l'imposta sulle obbliga-

zioni e le imposte di ricchezza mobile categoria B ».

Altrettanto deve essere detto per il credito agrario, specialmente in rapporto al Piano verde.

F O R T U N A T I . Non riesco a capire il fine dell'emendamento.

M O T T . Sarebbe di mantenere quelle facilitazioni che già ci sono.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Sarà per l'I.C.A.P.? Ma è legata alla ricchezza mobile. Forse intende l'imposta di consumo sui materiali.

M O T T . Dichiaro di ritirare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Il relatore mi ha passato il seguente nuovo testo dell'articolo 1, emendato e coordinato sulla base delle proposte del relatore e delle altre sulle quali la Commissione, nel corso della discussione, si è trovata d'accordo:

« Gli istituti di credito e le sezioni di aziende e di istituti di credito che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e dei loro statuti, il credito a medio e lungo termine, sono tenuti a corrispondere per ciascun esercizio una imposta annua di abbonamento di quindici centesimi per ogni cento lire dell'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per finanziamenti a medio e lungo termine da essi effettuati. La medesima imposta è dovuta, altresì, dalle aziende di credito per le loro sezioni o gestioni non fornite di personalità giuridica che esercitano, in conformità alle disposizioni della legge e degli statuti, il credito a medio e lungo termine.

Agli effetti della presente legge si considerano a medio o lungo termine le operazioni a scopo di investimento di durata non inferiore a tre anni.

L'imposta di cui al primo comma è sostitutiva:

*a*) di tutte le tasse e imposte indirette sugli affari relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, e a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità relativi ai finanziamenti stessi ed alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonchè alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, con esclusione soltanto delle tasse sugli atti giudiziari e degli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari. Sulle cambiali emesse e sulle delegazioni non negoziabili rilasciate da Regioni, Provincie, Comuni e Camere di commercio, industria e agricoltura, a favore degli istituti, sezioni, o aziende in relazione ai suddetti finanziamenti, nonchè sugli effetti cambiari emessi, anche all'estero, a favore degli istituti, sezioni e aziende suddetti a sensi della legge 5 luglio 1961, n. 635, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di lire cento per ogni milione di lire o frazione;

*b*) dell'imposta di ricchezza mobile categoria *A* sugli interessi passivi relativi alle obbligazioni emesse nonchè ai buoni fruttiferi ed ai certificati di deposito per finanziamenti a medio termine, emessi con scadenza non inferiore a quattro anni. Tali buoni e certificati sono soggetti all'imposta sulle obbligazioni. Se i buoni e certificati vengono rimborsati prima di quattro anni dalla emissione, nell'esercizio in cui il rimborso avviene è dovuta l'imposta di ricchezza mobile categoria *A* su tutti gli interessi corrisposti dalla data di emissione del buono o certificato, fermo restando il pagamento dell'imposta sulle obbligazioni;

*c*) della imposta di ricchezza mobile categoria *A* sugli interessi passivi corrisposti sui fondi forniti dallo Stato o da soggetti domiciliati all'estero.

*d*) della imposta di ricchezza mobile categoria *A* sugli interessi dei titoli e valori, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'articolo 20 ed equivalenti dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, nonchè del bollo sui titoli stessi.

Nei confronti degli istituti di credito costituiti ai sensi del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, del regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, del regio decreto-legge13 novembre 1931, n. 1398,

del regio decreto-legge 2 giugno 1946, numero 491, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, della legge 13 marzo 1953, n. 208, della legge 11 aprile 1953, n. 298, e della legge 31 luglio 1957, n. 742, l'imposta di abbonamento di cui al primo comma è sostitutiva anche delle tasse e delle imposte indirette sugli affari relative agli altri atti da essi compiuti in conformità delle norme legislative che li reggono e degli statuti, con esclusione delle tasse sugli atti giudiziari, degli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari e del bollo sulle cambiali, per il quale si applica quanto disposto nel comma terzo.

L'imposta di cui al primo comma è ridotta a 10 centesimi, per un periodo transitorio di dieci anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli istituti di cui al comma che precede che non siano già soggetti, in virtù di leggi precedenti, all'imposta di abbonamento in misura superiore.

Restano ferme le norme vigenti sul gratuito patrocinio ».

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale testo.

(*È approvato*).

Art. 2.

Nella determinazione del reddito imponibile di categoria *B* gli istituti, le sezioni e le aziende indicati nel primo comma dell'articolo 1, possono operare per ciascun esercizio una detrazione globale per rischi e perdite fino allo 0,40 per cento dell'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per finanziamenti a medio e a lungo termine da essi effettuati.

La parte della detrazione globale che eccede le perdite che nel corso dell'esercizio si sono verificate sui crediti a medio e a lungo termine, deve venire accantonata e deve essere iscritta in apposita voce del bilancio. In mancanza dell'accantonamento e della iscrizione in bilancio, la detrazione non è consentita.

La detrazione globale è consentita sino al limite massimo dello 0,20 per cento dell'ammontare dei crediti se l'accantonamento previsto dal comma precedente ha raggiunto il 5 per cento dei crediti a medio e lungo termine esistenti alla fine dell'esercizio e non è ulteriormente consentita se l'accantonamento ha raggiunto il 10 per cento dei crediti.

Se in un esercizio le perdite sui crediti a medio e a lungo termine superano la detrazione globale consentita per l'esercizio medesimo, la loro copertura deve avvenire con utilizzo dell'accantonamento costituito negli esercizi precedenti.

Se in un esercizio l'ammontare delle perdite eccede la detrazione globale consentita per l'esercizio e l'accantonamento costituito negli esercizi precedenti, l'eccedenza è ammessa in detrazione in aggiunta della detrazione globale.

Le somme destinate a scopi diversi da quello per il quale l'accantonamento è consentito entrano a comporre il reddito imponibile di categoria *B* dell'esercizio nel quale cessano di essere comprese nello speciale accantonamento.

Il senatore Mott ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo in esame il seguente comma finale:

« Per gli istituti costituiti con le disposizioni legislative elencate nel precedente articolo 1, la detrazione di cui al presente articolo è ammessa fino allo 0,60 per cento dell'ammontare dei capitali impiegati, riducibili allo 0,30 se l'accantonamento ha raggiunto il 10 per cento dei capitali stessi e non è ulteriormente consentita se l'accantonamento ha raggiunto il 15 per cento dei capitali stessi ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Mi sembra che tale emendamento non sia accettabile, perchè la detrazione dello 0,40 riguarda i rischi. Infatti, poichè vi possono essere dei rischi e delle perdite globali, per i quali non si può fare un conto annuale, si fa una detrazione dello 0,40 per costituire

una riserva. Ora, con la detrazione dello 0,60 si verrebbe ad incidere enormemente.

O L I V A . Il senatore Mott fa rilevare che i prestiti a lungo termine hanno un rischio maggiore. È presumibile che nel lungo termine si abbiano fatti di recessione della congiuntura ed allora il rischio si concreta nella perdita. Tanto più che una parte delle industrie impiantate in zone vergini sono uova deposte da grandi aziende private o statali; e abbiamo visto che quando a Milano si abbassa la temperatura, a Bolzano o Padova o Napoli i pulcini hanno già il raffreddore o la bronchite.

Una riserva fatta con una certa sollecitudine è sospesa quando raggiunga il 15 per cento dei prestiti da garanzie di resistenza anche in caso deprecabile di recessione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Qua proprio dobbiamo tenere duro, poichè già il principio affermato è stato strappato come un dente molare al Ministro delle finanze. Abbiamo ammesso una detrazione dello 0,40 fino ad un certo limite e dello 0,20 oltre tale limite, perchè queste aziende possono avere delle perdite che poi si compensano con gli utili ricavati durante l'anno e, pertanto, è opportuno avere una riserva ulteriore. Viceversa, con una detrazione dello 0,60 si viene a svuotare completamente il contenuto del provvedimento.

M O T T . Mi sembra di essere andato incontro proprio alla direttiva esposta prima dall'onorevole Ministro. Infatti, dando lo 0,40 e lo 0,20, si continua ad aumentare la riserva. Con la mia proposta, invece, suggerivo di creare in fretta un *plafond,* poichè, anche dal lato fiscale, sarebbe la soluzione più comoda.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Con la norma in esame si ottengono gli stessi risultati. Non bisogna pretendere troppo! Noi abbiamo concesso un regalo ed ora ci si viene a chiedere un extra regalo.

M O T T . Vorrei, soltanto, sapere se nel provvedimento vi è un punto nel quale si fermano le riserve.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Sì, poichè la detrazione globale è consentita fino al limite massimo dello 0,20 per cento dei crediti.

M O T T . Dichiaro di non insistere sull'emendamento presentato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli istituti, le sezioni e le aziende, indicati dall'articolo 1, devono dichiarare annualmente le somme sulle quali si commisura l'imposta di abbonamento dovuta per l'esercizio precedente.

La dichiarazione deve essere presentata entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e, in mancanza, entro un mese dalla scadenza del termine per l'approvazione.

La dichiarazione deve essere presentata in duplice copia, ciascuna delle quali deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, dal direttore generale e dalla persona preposta alla contabilità. Alla dichiarazione devono essere allegate copia del bilancio e del conto profitti e perdite e copia del verbale della deliberazione di approvazione con dichiarazione di conformità apposta dal segretario.

La dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del registro nella cui circoscrizione gli istituti, le sezioni o le aziende di credito hanno la loro sede legale e, dove esistono più uffici del registro, a quello degli atti pubblici e, per gli istituti, le aziende o le sezioni che hanno sede legale in Roma, all'Ufficio delle concessioni governative di Roma.

L'ufficio restituisce al contribuente un esemplare della dichiarazione trascrivendovi l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta sulla base di essa, ed il contribuente deve provvedere al pagamento in unica soluzione entro trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione.

Per l'accertamento in rettifica degli imponibili non esattamente dichiarati, per l'ac-

certamento d'ufficio degli imponibili omessi, per le sanzioni in caso di omessa o di infedele o incompleta dichiarazione, per la riscossione, per le contestazioni e per quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta annua di abbonamento, trovano applicazione le norme valevoli in materia di imposta di registro.

(*È approvato*).

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni di legge aventi per oggetto particolari trattamenti tributari di esenzione o di abbonamento per istituti, sezioni o aziende che esercitano il credito a medio e lungo termine, e le disposizioni aventi per oggetto particolari trattamenti tributari per le operazioni di credito a medio e a lungo termine o per ogni altra operazione di credito speciale, salvo quanto disposto dall'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, dall'articolo 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634, dalla legge 24 luglio 1961, n. 729, e dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231.

Rimane invariato il trattamento tributario previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, o dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, per le operazioni già effettuate che, a sensi delle vigenti disposizioni di legge vi sono soggette, salva l'applicazione della imposta di ricchezza mobile categoria *B* con le modalità previste dall'articolo 2 della presente legge.

Nulla è innovato in ordine al trattamento tributario del credito agrario, salvo che l'abbonamento previsto dall'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dalle successive modificazioni, comprende anche l'imposta generale sull'entrata sugli interessi derivanti dalle operazioni di credito agrario e non comprende l'imposta di ricchezza mobile categoria *B*. L'articolo 2 della presente legge si applica, con riferimento ai crediti derivanti dall'esercizio del credito agrario, anche nei confronti degli istituti, sezioni e aziende indicati dal citato articolo 21 e dalle successive modificazioni.

Per le operazioni poste in essere prima della data di entrata in vigore della presente legge da parte del Consorzio di credito per le opere pubbliche di cui al regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, si continua ad applicare l'aliquota dell'imposta annua di abbonamento prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni, in relazione alle sole imposte di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 1.

Il senatore Mott ha presentato un emendamento al primo comma tendente ad aggiungere all'elenco delle leggi escluse dall'abrogazione la legge « 18 dicembre 1961, n. 1470 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Comunico, inoltre, che il senatore Mott ha proposto al secondo comma un emendamento tendente a sopprimere le parole « già effettuate ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Le operazioni nuove rientrano nella regola generale.

P A R R I . Si potrebbe dire « in corso di definizione ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Non farei alcuna difficoltà se si trattasse di operazioni già in corso, ma non si sa come si possa stabilire quali siano già in corso.

P A R R I . Si potrebbe dire « già deliberate ».

S P A G N O L L I , *relatore*. Si tratta di una proposta emendativa alla quale avevo accennato io stesso anche all'inizio della discussione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Il concetto è che la ricchezza mobile si paga sempre. Ora, se non pagano la ric-

chezza mobile, non hanno utili, se, viceversa, hanno utili, devono pagare la ricchezza mobile. Una volta che noi stabiliamo che il reddito delle banche è di categoria *B*, è chiaro che sugli interessi si dovrebbe pagare l'I.G.E. Noi, invece, stabiliamo che l'abbonamento comprende anche l'I.G.E. e, di conseguenza, veniamo a creare un vantaggio.

MOTT. Prima, però, quegli istituti non pagavano.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ora però che il reddito è diventato di categoria *B*, dovrebbero pagare l'I.G.E.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto, sarei favorevole ad un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « già effettuate e che » con le altre « già deliberate dall'Istituto di credito alla data dell'entrata in vigore della presente legge e che ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal ministro Trabucchi.

(*È approvato*).

Comunico alla Commissione che il senatore Mott ha presentato un emendamento all'ultimo comma, tendente ad estendere a tutti gli istituti costituiti con le leggi speciali elencate nell'articolo 1 la norma dettata per il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

SPAGNOLLI, *relatore*. La stessa proposta era stata fatta da me nella mia relazione, dove dicevo di rimettermi alla Commissione per quanto riguarda l'eventuale estensione a tutti gli istituti di credito speciale citati nell'articolo 1 lettera *a*) (testo governativo) della particolare agevolazione consentita al Consorzio di credito per le opere pubbliche all'ultimo comma dell'articolo 4, limitatamente alla sola imposta in abbonamento, di cui all'articolo 1 del disegno di legge.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non vuotiamo addirittura il provvedimento del suo contenuto!

PRESIDENTE. Direi di includere i Comuni e gli Enti locali.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Del resto, come risulta dalla diligentissima relazione, questa norma era una salvaguardia nel caso io fossi stato più duro. Infatti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche aveva lo 0,05 e non va neanche al 10 come doveva; l'I.Cr.I.P.U. resta allo 0,10, come pure l'I.SV.E.I.MER. L'I.M.I. era allo 0,07 e va allo 0,10. Si tratterebbe, pertanto, di dare tre centesimi all'I.M.I. e, di conseguenza, mi sembra non sia il caso di insistere.

SPAGNOLLI. Si potrebbe limitare l'emendamento alle Regioni, Provincie e Comuni.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Se cambiate la norma oggettiva in norma soggettiva sono d'accordo.

OLIVA. Sarà forse il caso di parlare anche delle Camere di commercio, nel caso abbiano costituito dei consorzi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, in base al quale il quarto comma dell'articolo in esame deve essere così formulato:

« Per le operazioni poste in essere prima della data di entrata in vigore della presente legge a favore di Regioni, Provincie, Comuni e Camere di commercio, industria e agricoltura, si continua ad applicare l'aliquota dell'imposta annua di abbonamento prevista dalle leggi istitutive e successive modificazioni, in relazione alle sole imposte di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano:

*a*) per quanto riguarda l'imposta di abbonamento e l'imposta di ricchezza mobile di categoria *B*, dall'esercizio sociale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

*b*) per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile categoria *A*, sugli interessi passivi il cui pagamento scade dopo l'entrata in vigore della presente legge;

*c*) per quanto riguarda l'imposta generale sull'entrata, sugli interessi attivi e sugli altri ricavi il cui pagamento scade dopo l'entrata in vigore della presente legge;

*d*) per quanto riguarda le altre imposte indirette e le tasse, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la presente legge entra in vigore.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo Stato estero » (2051)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo Stato estero ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

*Articolo unico.*

La norma di esenzione dall'imposta generale sull'entrata prevista dall'articolo unico della legge 24 marzo 1959, n. 112, non si applica alle vendite di merci di origine estera, esistenti all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale, che vengono poste in essere nel territorio della Repubblica fra ditte quivi operanti.

Resta ferma l'esenzione dal tributo per le vendite poste in essere nei confronti dell'importatore. In tale ipotesi, il valore sul quale si liquida l'imposta di cui all'articolo 17 del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, è costituito dal prezzo addebitato nella fattura rilasciata all'acquirente importatore, con le maggiorazioni previste dall'articolo 18 del decreto medesimo.

L'esenzione dal tributo resta ugualmente ferma per le vendite di merci destinate ad essere introdotte nel territorio della Repubblica in regime di temporanea importazione doganale, limitatamente al passaggio che dà luogo all'importazione medesima. Per la eventuale successiva nazionalizzazione delle dette merci, come pure ai fini della detrazione prevista dalla legge 9 novembre 1961, numero 1233, l'imposta di cui all'articolo 17 del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, si liquida sul valore determinato ai sensi del precedente comma.

D E G I O V I N E , *relatore*. Secondo il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutiva dell'imposta generale sull'entrata, sostituito dall'articolo unico della legge 24 marzo 1959, n. 112, la vendita nello Stato di merci estere, esistenti all'estero, non è soggetta all'imposta generale sull'entrata. È evidente che si tratta di una deroga al principio per cui, agli effetti del tributo, va tenuto conto del luogo del contratto e non di quello del luogo dove si trova la merce venduta. In sostanza, questa facilitazione per tutti i contratti di merci esistenti all'estero fu concessa in deroga alla norma generale in base alla quale tutte le contrattazioni fatte in Italia dovevano essere soggette all'imposta generale sull'entrata. Vi è stato un ripensamento, per cui il disegno di legge in esame ha limitato l'esenzione, stabilendola per soli quattro casi, e precisamente per il caso di vendite di merci in transito nel territorio dello Stato quando i contratti riguardano soltanto le merci in transito, per quello di vendite delle merci esistenti all'estero effettuate da ditte operanti in Italia a ditte operanti all'estero, per quello di ven-

dite di merci esistenti all'estero nei diretti confronti di colui che importa a titolo definitivo...

R U G G E R I . Il manipolatore di merci che importa la merce dall'estero non paga l'imposta sull'entrata?

D E G I O V I N E , *relatore*. Paga l'imposta quando porta la merce in Italia, ma se dovesse pagarla anche quando fa il contratto e la merce si trova ancora all'estero, pagherebbe due volte.

R U G G E R I . L'imposta sull'entrata non si paga sulla fattura?

D E G I O V I N E , *relatore*. L'imposta viene pagata quando la merce viene portata in Italia.

Comunque il terzo caso riguarda le vendite delle merci esistenti all'estero nei diretti confronti di colui che importa a titolo definitivo, per evitare che quest'ultimo sia gravato da una doppia imposizione per l'acquisto della merce e per l'importazione di questa, pagando al momento dell'importazione la tassa sull'entrata che ha pagato anche al momento della fattura; e, infine, il quarto caso riguarda le vendite delle merci esistenti all'estero nei confronti di colui che le introduce in Italia in regime di temporanea importazione doganale.

In tutti gli altri casi le vendite sono soggette all'imposta generale sull'entrata.

La 9ª Commissione permanente (Industria) ha espresso il seguente parere:

« Il disegno di legge in esame rientra nel quadro di un programma di revisione della vigente legislazione in materia dell'imposta generale sull'entrata.

La 9ª Commissione permanente, in considerazione che la norma abolitrice di particolari agevolazioni mantiene ferma l'esenzione ai quattro casi indicati nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge in esame, esprime parere favorevole all'approvazione ».

F O R T U N A T I . Vorrei chiarire la relazione che vi è fra sistema di riscossione di imposta generale sull'entrata e sistema di tasse doganali; poichè le ultime sono *ad valorem* e, pertanto, al momento dell'importazione è denunciato il prezzo di acquisto sulla base del quale si paga la tassa doganale. Ora, che l'imposta generale sull'entrata si riscuota in occasione della riscossione di un altro tributo è un conto, ma che l'importazione in sè e per sè dia luogo all'imposta sull'entrata è assurdo. Infatti, è l'operazione economica che da luogo all'imposta sull'entrata e, di conseguenza, se tale imposta fosse stata già pagata, basterebbe che in sede di riscossione di dazio doganale risultasse che è stata già pagata prima. In sostanza, non bisogna confondere la tecnica della riscossione con il suo oggetto. Insomma, quando i Comuni riscuotono l'imposta di consumo sui prodotti, riscuotono anche l'imposta erariale, ma, in quel caso, si tratta di due tributi distinti. Pertanto, quando in sede di importazione di un bene pago l'imposta sull'entrata, colgo l'occasione del pagamento del tributo doganale, in quanto, essendo un tributo *ad valorem*, sono fissati i prezzi e quindi vi è già la fattura dell'atto economico intervenuto tra l'acquirente italiano e il venditore straniero. Si tratta, però, di due tributi distinti e, di conseguenza, non comprendo perchè si parli di doppia imposizione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Mi permetto di spiegarvi il meccanismo. Attualmente, chiunque importi un prodotto, siccome per il fatto stesso dell'importazione si presume che abbia effettuato un acquisto, paga l'imposta generale sull'entrata. Ora, normalmente, i grossi importatori importano fuori dogana e rivendono la merce che, ad esempio, è depositata nei magazzini generali e che non è ancora sdoganata. Si tratta, pertanto, di merce allo Stato estero e, finora, per tale merce non si pagava l'imposta di entrata, poichè tale imposta veniva pagata soltanto all'ingresso effettivo della merce.

F O R T U N A T I . Il singolo acquirente, poi, non pagava l'I.G.E.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Sì, la pagava, poichè il privato com-

pera la merce dal rappresentante. Era quest'ultimo che non pagava.

F O R T U N A T I . In sostanza, figurava un solo atto, mentre erano due.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Di conseguenza, abbiamo stabilito che la vendita allo Stato estero si paghi; tranne che nei quattro casi specificati.

F O R T U N A T I . Non sono d'accordo sulle parole « a titolo definitivo », poichè tali parole indicano che il prodotto non si esporta più, ma non il tipo di acquirente. In tal caso i vari rappresentanti possono far figurare che gli acquirenti definitivi sono i singoli, mentre vi è un rapporto privato tra il singolo e il rappresentante.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Di regola, però, tendono a non fare tale accordo, poichè devono mettere l'acquirente a contatto con la casa e questo per loro è molto spiacevole, poichè creano dei rapporti diretti che escludono loro stessi e, inoltre, perchè, nella realtà delle cose, ciò porterebbe ad altri inconvenienti. Bisogna, inoltre, considerare che, ad esempio, normalmente la vendita di una macchina è accompagnata dal ritiro di un'altra macchina. C'è, poi il caso della merce che viene importata globalmente, come ad esempio il vagone di grano che, finchè si trova nel porto, è venduto esente da I.G.E.

P R E S I D E N T E . A me pare che il provvedimento tenda ad eliminare un settore di evasione fiscale.

F O R T U N A T I . Ciò significa che si ritiene di eliminare in tal modo ogni possibilità di evasione?

P R E S I D E N T E . La astuzie non verranno meno, comunque ne sarà ridotta l'efficacia.

F O R T U N A T I . Io vorrei sapere con precisione se, da un punto di vista tecnico, sia preferibile il criterio impostato dal disegno di legge in esame oppure quello secondo cui ogni atto di importazione da luogo ad una presunzione che non ammette prova contraria e pertanto comporta il pagamento dell'I.G.E., ragione per cui sarebbe più semplice ed opportuno modificare il testo di quella disposizione, precisando che l'I.G.E. dovrà essere corrisposta a meno che non si dimostri che è stata già pagata.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* In effetti si sono presentate due soluzioni e noi ne abbiamo scelta una, quella che ritenevamo più opportuna, evitando in pratica ai doganieri di accertarsi di volta in volta dell'effettivo pagamento dell'I.G.E. per una determinata macchina.

F O R T U N A T I . Allora mi rassegno, anche se non riesco a capire il valore della specificazione relativa alle merci in transito

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Facciamo il caso di una determinata merce che dalla Francia venga trasportata in Egitto e temporaneamente si trovi in un porto italiano. Stipulandosi qui il contratto, teoricamente si dovrebbe corrispondere la relativa I.G.E. Se così si stabilisse, però, si finirebbe con l'indurre i commercianti a servirsi di altri porti, non italiani. Pertanto, da un punto di vista teorico è giusto dire che se il contratto viene stipulato in Italia, si deve corrispondere l'I.G.E., ma nel caso particolare è altresì giusto tener conto delle esigenze dei nostri porti evitando loro una concorrenza vittoriosa in partenza da parte di altri porti vicini e stranieri, come per Trieste potrebbe essere Fiume e via dicendo. Si tratta in sostanza di una norma atta a tutelare il nostro commercio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ora ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

*La seduta termina alle ore 13.*

---

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari